

Memoria di Terna Spa in merito al Decreto legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614)

Con la presente memoria Terna, il Gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale intende rappresentare alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati le proprie valutazioni e proposte in merito all'atto C.3614 "Decreto legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Terna ringrazia le Commissioni per il coinvolgimento nei lavori dell'iter di conversione del Decreto-legge 50/2022 e ne accoglie con favore i contenuti.

Di seguito una breve analisi delle norme di interesse di Terna:

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6).

L'articolo 6, comma 1 lett. 1 bis, estende l'ambito di applicazione delle semplificazioni autorizzative, già previste con il D.Lgs. 199/2021 per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ricadenti in aree idonee, anche alle opere di connessione di tali impianti alla rete elettrica nonché agli interventi di sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale funzionali ad una maggiore producibilità delle fonti rinnovabili, purché ricadenti nelle medesime aree.

Tale misura incoraggia anche Terna, quale concessionaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, ad orientare la localizzazione dei propri asset verso aree che presentino un ridotto pregio ambientale e paesaggistico o siano in disuso e/o abbandonate o siano già destinate allo sviluppo di insediamenti di carattere industriale.

In considerazione di quanto sopra Terna condivide positivamente lo scopo della norma che è quello di coordinare la tutela del territorio con la necessità di sviluppare in maniera sinergica lo sviluppo delle FER con il sistema elettrico di trasmissione nazionale.

Disposizioni in materia di Via (art. 10).

Si accoglie positivamente tale disposizione normativa, in particolare il comma 1 lett. c), con cui si pone un limite ad un'ingiustificata prassi che porta talune amministrazioni a subordinare la concessione della proroga del Decreto VIA, procedimento in cui deve valutarsi unicamente l'esistenza dei presupposti per il prolungamento dei limiti temporali di validità del provvedimento originario, ad ulteriori prescrizioni da rispettare in fase esecutiva, che sono il frutto di un riesame nel merito del progetto e che porta a confondere l'istituto della "proroga" con quello ben diverso della "rinnovazione" dell'atto.

Inoltre, si condivide con favore anche il comma 1 lett.d), attraverso cui non solo si corregge un errore materiale contenuto nelle disposizioni fin qui vigenti (in quanto la prima parte della norma che si va ad abrogare era nei fatti ormai superata da altra disposizione, ambientalmente più stringente) ma soprattutto va ad equiparare, dal punto di vista ambientale, tutte le opere elettriche realizzate in cavo interrato, in grado di apportare un evidente beneficio ambientale rispetto ad una linea elettrica realizzata in aereo, e che pertanto vengono adesso esonerate da qualsivoglia valutazione ambientale indipendentemente dalla

loro lunghezza o dal tipo di corrente che vi transita.

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di asset esistenti (art. 11)

Si condividono le disposizioni previste all'art. 11 del Decreto in quanto introducono un percorso autorizzativo semplificato per gli interventi di ammodernamento di asset esistenti della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale che si rendano necessari per ragioni di obsolescenza o necessità elettriche, assoggettandoli al regime autorizzativo semplificato della Denuncia di Inizio Attività.

Nel rispetto del territorio la norma prevede vincoli ben precisi per la realizzazione di tali interventi, che devono avvenire **sfruttando il medesimo tracciato o agendo nelle immediate adiacenze di esso**.

Viene altresì favorito il ricorso alla corrente continua, in luogo di quella alternata, introducendo, nel contempo, limitazioni per la localizzazione di eventuali stazioni di conversione che dovranno essere progettate e realizzate in aree industriali totalmente o parzialmente dismesse ovvero in aree che saranno qualificate come idonee, per contemperare sempre l'esigenza allo sviluppo elettrico con quello della tutela del territorio.

Sarebbe auspicabile che per tali interventi, che determinano un miglioramento delle condizioni ambientali rispetto agli asset esistenti, non vengano richieste ulteriori valutazioni ambientali, che non potrebbero che dare esito analogo a quanto già valutato per la linea esistente, o comunque, qualora debbano avvenire, che possano utilizzare iter semplificati quali quelli del pre-screening ex art.6, comma 9, del D.Lgs. 152/06.

Come spunto migliorativo del Decreto-legge, e in considerazione dell'importanza delle misure introdotte si rileva che - avuto riguardo al contesto contingente che richiede, per motivi di sicurezza energetica nazionale correlati al conflitto russo-ucraino, di ridurre e diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, ed incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, favorendo nel contempo il contestuale sviluppo delle necessarie infrastrutture per il collegamento alla rete elettrica – è fondamentale garantire che **tutte le semplificazioni** che il legislatore ha ritenuto e riterrà opportuno prevedere per accelerare lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, comprese quelle già contenute nel D.L. 17/2022 convertito nella Legge n.34 del 27/2022, **siano immediatamente applicabili, su istanza del proponente, anche ai procedimenti autorizzativi in corso.**

A tal fine si propone l'introduzione di una disposizione **transitoria anche in tale ambito come peraltro previsto per altre semplificazioni dall'articolo 57 del decreto-legge** che, ove recepita, andrebbe a **beneficio di circa il 71% degli iter in corso per un contro valore di oltre 5 miliardi di euro** (ovvero pari a circa il 73% degli investimenti attualmente in autorizzazione).

Si evidenzia che un'analogia norma transitoria è stata già prevista per le semplificazioni autorizzative introdotte nel DL Energia 17/2022, per gli iter relativi agli impianti fotovoltaici ricadenti nelle c.d. "aree idonee", i cui procedimenti in corso possono, su richiesta del proponente, essere portati a termine beneficiando delle innovazioni introdotte nel recente decreto (cfr. art. 12, comma 1 ter).